

		Modello Allegato C
	ISTRUTTORIA PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N.	
	117/2017, DEL D.M. 72 DEL 31.03.2021 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E	
	S.M.I. FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO	
	DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE	
	E ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER LA PROSECUZIONE	
	DEL PROGETTO N. PROG-319-PR-3 FINANZIATO NELL'AMBITO	
	DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (S.A.I.), PER	
	LA TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO,	
	PER COMPLESSIVI N. 70 POSTI, PER IL PERIODO 01.09.2024 –	
	31.12.2026. CUP J41H23000090001 – CIG B298D69665.	
	<u>SCHEMA DI CONVENZIONE</u>	
	L'anno addì del mese di,	
	TRA	
	a), non in proprio, ma in qualità di Diret-	
	tore del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo, autorizzato a	
	stipulare per conto dell’Ente (Codice Fiscale e Partita IVA 07329610013), di	
	seguito denominato anche “C.I.S.S. Pinerolo”, il presente contratto, ai sensi e	
	per gli effetti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 3, lettera c) del D.lgs.	
	18.08.2000, n. 267 e s.m.i.	
	b) il sig., nato a il (c.f.),	
	domiciliato per la propria carica presso la sede legale sotto indicata, non in pro-	
	prio, ma in qualità di Presidente / Legale rappresentante	
	dell’ETS, con sede legale in in -	
	c.f., di seguito denominato anche “Soggetto Attuatore”;	

	PREMESSO CHE	
	Con Determinazione n. del è stata indetta un’Istrutto-	
	ria pubblica ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 117/2017, del D.M. 72 del	
	31.03.2021 e della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per l'individuazione di un ente	
	del Terzo Settore ai fini della Co-progettazione e alla gestione degli interventi	
	per la prosecuzione del progetto n. PROG-319-PR-3 finanziato nell'ambito del	
	Sistema di Accoglienza e Integrazione (S.A.I.), per la tipologia di accoglienza	
	di carattere ordinario, per complessivi n. 70 posti, per il periodo 01.09.2024 –	
	31.12.2026.	
	Con Determinazione n. del sono stati approvati i verbali della	
	Commissione giudicatrice ed è stata disposta l’ammissione ai Tavoli per la Co-	
	progettazione e gestione degli interventi per la prosecuzione del progetto n.	
	PROG-319-PR-3 finanziato e attivato nel precedente triennio nell'ambito del	
	Sistema di Accoglienza e Integrazione (S.A.I.), per la tipologia di accoglienza	
	di carattere ordinario, per complessivi n. 70 posti, per il periodo 01.09.2024 –	
	31.12.2026 del candidato “....., con sede legale in	
	in - c.f.”;	
	Con Determinazione n. del si è provveduto a:	
	<ul style="list-style-type: none"> • affidare la gestione degli interventi per la prosecuzione del progetto n. 	
	PROG-319-PR-3 finanziato nell'ambito del Sistema di Accoglienza e	
	Integrazione (S.A.I.), per la tipologia di accoglienza di carattere ordina-	
	rio, per complessivi n. 70 posti, per il periodo 01.09.2024 – 31.12.2026	
	all’ETS, con sede legale in	
	in - c.f.;	
	<ul style="list-style-type: none"> • approvare il Progetto Definitivo degli interventi condiviso in fase di Co- 	

	progettazione;	
	La verifica del possesso dei requisiti del Soggetto Attuatore degli interventi –	
	auto dichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito	
	positivo e pertanto si può procedere alla sottoscrizione della Convenzione me-	
	diante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.	
	VISTI	
	<ul style="list-style-type: none"> • l’art. 118, quarto comma, della Costituzione 	
	<ul style="list-style-type: none"> • la Legge n. 328/2000 e s.m.i. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il D.P.C.M. 30 marzo 2001; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • la Legge regionale n. 1/2004 e s.m.i. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • le Linee Guida dell’ANAC in materia di affidamento di servizi sociali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • la Legge n. 241/1990 e s.m.i. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 	
	31/3/2021;	
	<ul style="list-style-type: none"> • la Legge Regionale Piemonte 25/03/2024 n. 7 	
	Tutto ciò premesso,	
	SI CONVIENE QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto della Convenzione	
	1. Oggetto della Convenzione è la regolamentazione del rapporto di collabora-	
	zione, finalizzato alla realizzazione e gestione di attività ed interventi per la	
	prosecuzione del progetto n. PROG-319-PR-3 finanziato e attivato nel prece-	
	dente triennio nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (S.A.I.),	
	per la tipologia di accoglienza di carattere ordinario, per complessivi n. 70 posti,	

secondo quanto definito e concordato all'interno del Tavolo di Co-progettazione e riportato nel Progetto Definitivo (PD) approvato dal C.I.S.S. Pinerolo e firmato per accettazione dal Soggetto Attuatore. Le caratteristiche generali del Servizio sono definite e indicate in particolare negli artt. del Progetto Definitivo.

2. Più specificamente sono qui disciplinate le forme di collaborazione e i reciproci impegni che coinvolgono C.I.S.S. Pinerolo e Soggetto Attuatore per la parte di sua competenza.

3. A tale proposito, i documenti richiamati nelle Premesse diversi dal Progetto Definitivo non sono materialmente allegati alla presente Convenzione, ma depositati agli atti.

4. Il C.I.S.S. Pinerolo e il Soggetto Attuatore, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la Co-progettazione, con cadenza periodica e in ogni circostanza in cui ne emerga il bisogno, potranno concordare sulla base dell'andamento del progetto l'introduzione delle modifiche che via via si renderanno necessarie sulla base delle azioni di valutazione. Per le eventuali modifiche, non essenziali, dei contenuti del progetto definitivo allegato alla presente Convenzione si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Art. 2 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità dal 01.09.2024 al 31.12.2026, salvo proroghe nel caso in cui il Ministero dell'Interno disponga il differimento della scadenza del progetto approvato con D.M. n. 29306 in data 01.07.2024 a data successiva a quella prevista, agli stessi patti e condizioni nelle more delle ordinarie procedure di prosecuzione.

2. È fatta salva la facoltà per le Parti di prolungare la durata del rapporto collaborativo, previo accordo tra le Parti, per il tempo strettamente necessario all'indizione di una nuova procedura di affidamento, qualora il Ministero dell'Interno comunichi l'autorizzazione alla prosecuzione del progetto, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

3. Il C.I.S.S. nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, economici o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dalla Convenzione, con preavviso di giorni 20 (venti), senza che il Soggetto Attuatore possa pretendere risarcimenti danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin da ora di rinunciare.

Art. 3 – Budget di progetto

1. Il Budget di progetto, costituito dall'insieme delle risorse destinate alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi del Servizio oggetto della presente Convenzione, come specificatamente indicate nell'art. del Progetto Definitivo, ammonta complessivamente a € (euro/.....) di cui:

a) € (euro/.....), messi a disposizione del Soggetto Attuatore da parte del C.I.S.S. Pinerolo, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss., a rimborso delle spese da quest'ultimo sostenute e rendicontate;

b) € (euro/...), a titolo di co-finanziamento apportato dal Soggetto Attuatore, secondo quanto specificatamente indicato nel Progetto Definitivo;

	2. L'importo di cui al punto 1. lett. a) verrà corrisposto al Soggetto Attuatore, a	
	copertura delle spese sostenute dal medesimo sulla base degli stati di avanza-	
	mento delle attività progettuali e a fronte della presentazione di documenta-	
	zione giustificativa.	
	3. Il Soggetto Attuatore espressamente accetta quanto previsto dalla vigente	
	disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	4. In corso di validità della Co-progettazione, qualora il Ministero dell'Interno	
	comunichi l'erogazione di ulteriori finanziamenti a valere sul Fondo Nazionale	
	per le politiche e i servizi dell'asilo, a seguito del verificarsi di stati emergen-	
	ziali che necessitino l'attivazione immediata di misure di soccorso ed assistenza	
	sul territorio nazionale, il C.I.S.S. Pinerolo si riserva di estendere le attività in	
	capo al Soggetto Attuatore mediante la stipula di apposite integrazioni alla Con-	
	venzione, previa riapertura del Tavolo di Co-progettazione.	
	Art. 4 - Attività progettuali	
	<i>(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di Co-progettazione)</i>	
	Art. 5 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto	
	<i>(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di Co-progettazione)</i>	
	Art. 6 – Coordinamento delle attività	
	<i>(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di Co-progettazione)</i>	
	Art. 7 – Monitoraggio delle attività	
	<i>(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di Co-progettazione)</i>	
	Art. 8 – Assicurazioni	
	1. Sono a carico del Soggetto Attuatore le spese derivanti da danni causati ad	
	immobili, beni o attrezzature fisse, ovvero ricevute a titolo di prestito da partner	
	a vario titolo coinvolti nella realizzazione del Servizio, o da altri soggetti esterni	

al C.I.S.S. Pinerolo, utilizzate per la gestione delle attività.

2. Il Soggetto Attuatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni nei confronti del C.I.S.S. Pinerolo, relativamente alla gestione del Servizio reso con il proprio personale ed è responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del Servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico del Soggetto Attuatore gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del Servizio stesso.

3. A garanzia dei rischi il Soggetto Attuatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 20 del Documento Progettuale, le seguenti polizze:

–: polizza n..... del..... rilasciata da....., con massimale pari ad euro

–: polizza n..... del..... rilasciata da....., con massimale pari ad euro

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Soggetto Attuatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara che:

a) gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato all'esecuzione del contratto in oggetto è il seguente: conto bancario (IBAN completo) presso la banca

b) le persone e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto sono le seguenti:

Cognome e nome

C.F.

Art. 10 – Divieto di cessione

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al C.I.S.S. Pinerolo. È fatto divieto di far subentrare nella realizzazione delle attività soggetti diversi, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al C.I.S.S. Pinerolo le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della vigente disciplina di settore, il Soggetto Attuatore assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente Convenzione, la cui titolarità resta in capo al C.I.S.S. Pinerolo.

Art. 12 – Risoluzione e recesso

1. Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere di 15 giorni, a tutto danno e rischio del Soggetto Attuatore e con conseguente revoca del previsto finanziamento, nelle seguenti ipotesi, con salvezza della refusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

– scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;

	– mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di Co-progettazione;	
	– non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;	
	– mancata attivazione delle attività;	
	– dopo tre formali diffide ad adempiere;	
	– abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;	
	– interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;	
	– violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;	
	– violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;	
	– gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;	
	– gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;	
	– rifiuto di collaborare nell’ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;	
	– difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione;	

– inosservanze ritenute gravi dal Consorzio, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente l’attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Consorzio, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l’utilizzo di personale inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il Consorzio.

2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il Consorzio comunichi per iscritto al Soggetto Attuatore interessato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

3. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all’atto della stipula della Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull’espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta alle altre Parti. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

	4. L'Accordo di collaborazione può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.	
	5. Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, il Soggetto Attuatore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Consorzio, tendendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria in tal senso.	
	Art. 13 – Riapertura Tavolo di Co-progettazione	
	1. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere il Soggetto Attuatore la ripresa del Tavolo di Co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e delle prescritte approvazioni ministeriali. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico del Soggetto Attuatore maggiori spese.	
	2. Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.	

Art. 14 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, il Soggetto Attuatore si obbliga, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento del C.I.S.S. Pinerolo.

2. Il Soggetto Attuatore è tenuto a sua volta a consegnarne copia agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali.

3. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

Art. 15 – Rinvio normativo

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 16 – Controversie

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del competente Foro di Torino.

Art. 17 – Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 131/1986. Le spese derivanti dall'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

2. 2. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 18 – Allegati

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, il Progetto Definitivo e il relativo piano finanziario, come risultanti dai lavori del Tavolo di Co-progettazione ed approvati dal C.I.S.S. Pinerolo con determinazione del Direttore n. del

Il Direttore del C.I.S.S. Pinerolo

Sottoscritto con firma digitale

Il Legale rappresentante / Procuratore dell'ETS

Sottoscritto con firma digitale

Il sottoscritto, nato a il

(c.f.), non in proprio, ma in qualità di Legale rappresentante

/ Procuratore dell'ETS con sede legale in

in - c.f., dichiara di avere perfetta e partico-

lareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richia-

mati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accet-

tare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti.

Il Legale rappresentante / Procuratore dell'ETS

Sottoscritto con firma digitale